

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 992)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1965 (V. Stampato n. 1871)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 febbraio 1965*

**Cedibilità degli stipendi del personale di ruolo della Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato il quale, in base alle speciali disposizioni che lo riguardano, viene collocato a riposo di ufficio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età ed al quale manchino meno di dieci anni per il raggiungimento di tale età, può contrarre, finchè sia in attività di servizio, prestiti di importo non superiore alla cessione di tante quote mensili dello stipendio cedibile quanti sono i mesi mancanti al compimento del 65° anno di età, conside-

rando per anno intero l'eventuale frazione di anno necessaria per il raggiungimento della stessa età.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.